

Recensione

GIANVITO BRINDISI

Antoine Garapon, *Del giudicare*.
Saggio sul rituale giudiziario, a cura di Daniela Bifulco,
Raffaello Cortina, Milano 2007 (ed. or. 1997)

L'evoluzione delle forme e dei criteri del giudizio è sempre stata accompagnata dal tentativo di orientarne il divenire attraverso svariati sforzi di problematizzazione. A questo genere di prove può essere ascritto *Del giudicare* di Antoine Garapon, esito di un'indagine intrapresa negli anni Ottanta¹ e incentrata sul rapporto tra giudizio e rito in un'epoca in cui i confini rituali dello spazio giudiziario, assecondando la patologia della democrazia, tendono a divenire evanescenti. La parte più densa del testo in questione, che ne segna insieme la specificità in rapporto ad altre analisi filosofiche e sociologiche, risiede nel reperimento e nel chiarimento della polisemia e della grammatica del simbolismo giudiziario al fine di restituire il senso della sua funzione e della sua evoluzione. L'accurata analisi di vesti, spazi, gesti e linguaggio fa di esso, a livello metodologico e concettuale, un erudito studio antropologico sulle condizioni materiali e simboliche dell'esercizio del giudizio: non tanto una teoria del giudizio, quanto un'analisi della dipendenza della sua vitalità dall'estetica giudiziaria. Quest'ultima è coesenziale alla produzione del giudizio nella misura in cui le Erinni eschilee sono divenute custodi della ragione a condizione che il rito serbasse memoria del sacro, e il rituale ha in tal senso la funzione di instaurare una rottura (spaziale, temporale e linguistica) con l'esperienza ordinaria allo scopo di purificarla dal crimine e di rappresentare al contempo l'autorità legittima. Si dispiega così l'*altra scena* instaurata da questo espediente che prescrive la distanza al nostro immaginario, permette la metamorfizzazione della violenza, la recinzione sovrana del conflitto, l'argomentazione razionale, l'obiettività del giudizio.

Ma lo statuto "farmaceutico", di rimedio e veleno, proprio del rito, se consente al giudizio di liberarsi delle sue fragilità, lo espone poi a una logica espiatoria. Alle origini, difatti, il giudizio è un evento simbolico: istituzione, con René Girard, di una trascendenza qualunque che inganna la violenza del "sangue chiama sangue" inducendo la credenza in una differenza tra il sacrificio, o il

1. Cfr. A. Garapon, *L'Âne portant des reliques. Essai sur le ritual judiciaire*, Centurion, Paris 1985, confluito nel volume in una versione rielaborata.

sistema giudiziario, e la vendetta. Affinché la violenza sia tratta in inganno è necessario cioè che qualcuno sia investito dal simbolo, ma per questa via il rito si configura come una cerimonia degradante che istituzionalizza le procedure di inferiorizzazione dell'accusato attraverso la sua spoliazione simbolica, in funzione di uno schema «che è quello della presunzione di colpevolezza» (p. 95). Il dislivello simbolico, oltretutto conoscitivo, nel quale l'accusato è costretto – e tale da renderlo effettivamente ignaro dell'oggetto (atto criminale o comportamento assunto in udienza) di un'eventuale condanna – fonda la superiorità della giustizia e della società che in essa si riflette. E come è vero che – ricordavano Satta e Carnelutti – per l'ignominia intrinseca al giudicare innocente è colui che passa nella vita senza giudizio, e la sentenza di assoluzione non dà luogo all'innocenza, bensì a un errore giudiziario, il rito costruisce l'accusato come una vittima sacrificale offerta alla società in vista di una catarsi giudiziaria. E tuttavia il rito, simbolo della tragicità di una giustizia che *vuole il bene e fa il male* (p. 4), resta per Garapon un male necessario, poiché, oltre a neutralizzare la nostra aggressività, investe l'esistenza e la consistenza stesse dell'ordine sociale, fungendo da garanzia, come direbbe Pierre Bourdieu, dei principi di visione e di divisione del mondo. Mutuando dalla psicoanalisi una serie di concetti, l'autore ritiene che il carattere triangolare della relazione simbolica costituisca l'identità del soggetto, lo spazio pubblico e con essi la funzione, propria del terzo, di assicurarne l'esistenza: il terzo infatti, l'Altro rispetto alle parti, preservando la loro distanza scongiura la violenza e garantisce la sublimazione del conflitto². Vi è perciò un «gioco di specchi» tra topografia giudiziaria e topografia del soggetto, tale che alla deterritorializzazione della prima corrisponda una caduta del soggetto a un livello pregiudiziale, nell'anomia che precede la cesura originaria dello spazio simbolico, dove l'inesistenza del terzo determina l'indistinzione tra pubblico e privato. Senza questa differenza – che deve esser *visibile* – il collettivo penetra la sfera d'azione della legge e la legge – che dovrebbe rivolgersi al «cittadino che è in me» (p. 74) – penetra nella sacralità del privato. È quanto accade nel nostro mondo desacralizzato, in cui il vuoto normativo conduce dinanzi al giudice un'incessante richiesta di normativizzazione da parte di un soggetto che chiede cauzione della propria identità, e l'illimitato consumo categorico di cui è oggetto la giustizia fonda una sua supplenza morale che nega la sua stessa funzione e travolge la società.

Forte della tesi secondo cui l'estetica giudiziaria determina l'efficacia simbolica, a livello inconscio, della cultura giuridica, l'autore può così assumere come obiettivo polemico il depauperamento simbolico delle democrazie attuali e

2. Oltre all'assimilazione esplicita del divieto della violenza e dell'incesto, si può individuare nel testo una parentela scenica, per funzione e finalità, di processo, cura analitica e tragedia: in tutti e tre i casi, infatti, devono esservi e simbolizzazione del conflitto e sublimazione delle passioni.

lanciare la sua accusa all'*informal justice* e alla deriva mediatica del sistema giudiziario, segni del desiderio di giudizi non più mediati simbolicamente che mascherano la propria violenza con il pretesto di una maggiore vicinanza alla verità del soggetto o all'immediatezza del fatto e tentano di colmare lo spazio vuoto protetto dal rito. Beninteso, è esattamente un'accusa quella garaponiana, un atto "sacrificale" che agogna un effetto catartico – di qui il riferimento all'esperienza tragica della giustizia e alla tragedia come cardine pedagogico per i giudici e i giuristi – a partire dal quale ristrutturare il nostro rapporto con una giustizia oramai totalizzante, dunque senza oggetto, che ambisce a sostituirsi alle carenze del politico. Un'accusa il cui fine è non tanto fondare una giustizia (e dunque una comunità) libera dal meccanismo sacrificale, ma arginare la sua estensione oltre i confini giudiziari, mostrando come di fatto i nodi appena richiamati non cessino di acuirlo in direzione della trasparenza del soggetto e del reale e senza darsi i mezzi (procedurali e simbolici) utili a neutralizzarlo. Da un lato, infatti, la giustizia informale rivendica una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio al prezzo di una moltiplicazione del giudicabile e di un'incertezza quanto al soggetto giudicante: la sua preferenza per «i resoconti psicologici, le analisi dei rapporti sociali, le perizie psichiatriche e le indagini sulla personalità» (p. 208) offre «l'esempio di prove a carico non esplicitate in precise accuse» (p. 211) e, di più, essa «pretende di collocare il giudizio [...] circa il caso giudiziario e il trattamento sociale del problema in una medesima sfera» (p. 213), con la conseguenza che non solo «il momento del giudizio diviene [...] sempre meno identificabile con precisione» (p. 209), ma tutto diviene segno per il giudizio. Dall'altro la *delocalizzazione della scena giudiziaria nei media*, attraverso l'illusione della democrazia diretta, sconvolge il principio della pubblicità risolvendola nel giudizio collettivo del pubblico, che è in realtà un giudizio indotto, e in nome di un fantasmatico diritto alla trasparenza compromette ulteriormente le istituzioni democratiche.

Al pregio di quest'ultima analisi fa però da contrappunto un elemento problematico nella riflessione garaponiana sulla giustizia senza scena, laddove l'autore ritiene possibile sciogliere il problema di una decisione presa da «uno, nessuno o centomila» (p. 214) e per cui tutto è segno – che è poi il problema della responsabilità della decisione, nonché quello, non affrontato da Garapon, della credenza nei saperi tutelari che occupano la scena del giudizio – attraverso una reinvenzione del rito, garante di quella neutralità che può evitare alla giustizia di volgersi in strumento di controllo. È qui che entra in gioco il *bien juger*, un esercizio pubblico della ragione che per fungere da schermo contro le possibilità di conflitto necessita di un quadro rituale che elida la realtà e permetta la riflessione del giudice distanziandolo dall'indignazione pubblica come dal suo stesso giudizio istintivo. Il rito non è un valore in sé, ma la condizione di possibilità di un'*ars iudicandi* consistente in un lavoro interiore del giudice che, in quanto sintesi del "come se" e delle sue conoscenze tecniche,

consente quell'elaborazione «*tout court* di significato» (p. 269) in cui si sostanzia il giudicare, permettendo al giudice di *comprendere* e *neutralizzare* determinismi e valutazioni costituitisi altrove.

Ora, al di là di queste considerazioni ermeneutiche e di ascetica giudiziaria, fondate da Garapon anche attraverso Paul Ricoeur e Hannah Arendt, ci sembra che l'eccesso di credenza nelle capacità terapeutiche del rito rischi di risolversi in un inganno, pericolo concreto di un'analisi che in taluni tratti appare pervasa da una tonalità nostalgica nei confronti di un esercizio verticale della giustizia rispetto al quale quello attuale non figurerebbe oramai che come una distorsione patologica.

Ci si può chiedere allora se sia sufficiente spingere nella direzione del rinnovamento del legame tra simbolo e democrazia mentre i contorni epistemici del giudizio sono sempre più incerti; poiché da un lato, quando manchi una messa in discussione di ciò che determina la credenza nella giustizia senza scena, vale a dire dei saperi tutelari, si rischia di non cogliere le trasformazioni della regola di giudizio, e dall'altro il gesto garaponiano, accusando le attuali forme di giustizia, porta con sé il pericolo di lasciarsi sfuggire le nuove forme del legame sociale e a un tempo, insistendo sul rito, di far passare occultamente altri meccanismi di potere quali le interrelazioni tra giudizio giuridico e sapere psichiatrico. Di questo potere di giudicare Michel Foucault ha ben mostrato la *genealogia*, evidenziando pure come il giudizio obbedisca a determinate configurazioni epistemiche che mai sono state e saranno libere da rapporti di potere; non è affatto detto, perciò, che il rafforzamento del rito riesca a cancellarne o a smorzarne l'influenza, né all'interno della scena giudiziaria, né nello spazio sociale: l'ingresso della psichiatria nel processo, ad esempio, ha coinciso a lungo con alcune forme rituali ed è difficile pensare che, rinforzate queste ultime, diminuisca l'influenza della prima. Non è escluso, insomma, che il rito possa coesistere con la psicologizzazione del sociale e con le tecniche di prevenzione, com'è vero anzi che la giustizia disciplinare ben si sposa con la progettazione degli imponenti palazzi di giustizia. Ora, che il giudice sia giudice della norma e della sua deviazione, e non della legge e della sua trasgressione, e che la giustizia moderna non rifletta «sui pericoli di quella "normalizzazione sociale" che sta imponendo ai suoi utenti» (p. 216), è da Garapon riconosciuto proprio rifacendosi a Foucault, per il quale il rivolgersi del giudizio a un correlato di tecniche di normalizzazione piuttosto che a un soggetto di diritto dipende dall'integrazione nel diritto dei saperi con radice *psico-*, e dunque da quell'abbassamento della soglia di descrivibilità dell'individuo che procede dall'esercizio del potere disciplinare. È a tale riguardo che Foucault rileva il «grottesco» dell'istituzione giudiziaria³, la riduzione epistemologica subita da diritto e psichiatria

3. Cfr. M. Foucault, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Feltrinelli, Milano

quando al soggetto autore del delitto subentri un doppiopione psicologico e morale fornito dalla discorsività psichiatrica, la quale da un lato costituisce l'infrazione come tratto individuale e dall'altro ne sposta il livello di realtà, risolvendosi non nella spiegazione del crimine, ma nella legittimazione dell'estensione del potere di punire ad anomalie che eccedono il campo della penalità. Ne discende l'importanza di determinare il rapporto del diritto con questi saperi, di analizzare l'incertezza epistemologica che è alla base dei criteri stessi di imputabilità, di individuare gli oggetti punibili e i rapporti di potere sottesi alle discorsività che occupano la scena del giudizio. Poiché, assunto che la colpevolezza reale rischia di essere solo il resto delle alchimie simboliche consumate a spese dell'imputato (p. 95), è necessario pure ricordare che la prevalenza dell'elemento materiale e simbolico della messa in scena porta con sé l'indifferenza ai concetti e alle discorsività che determinano la materia punibile. Di conseguenza, benché utile alla diagnosi, non è detto che per comprendere la razionalità di una forma di giustizia sia sufficiente analizzarne la traduzione simbolica, e non è detto che funzione del simbolo sia di render chiari il soggetto giudicante e le modalità di ridefinizione di ciò che è giudicabile e punibile in una società. La stessa visibilità della separazione tra pubblico e privato potrebbe anzi fungere da schermo rispetto all'invasione del potere nell'intimità dei soggetti, cosa che apparirà più chiara quando si presti attenzione ai kafkiani *Das Urtheil*, *In der Strafkolonie* e allo stesso *Der Prozeß*. In fondo, non appena la si misuri con la storia, con i modi di distribuzione sociale del sapere e con i rapporti che essi intrattengono con il potere, la credenza indotta dal simbolo può rivelarsi molto lontana dalla neutralità. Tanto più che l'autore riconosce come l'efficacia inconscia esercitata dal rito sulla credenza in uno spazio neutro porti a legittimare margini di irregolarità e negoziazioni delle regole, e come l'idealità eccessiva del diritto continentale conduca «a un regime di rapporti di forza "pregiuridici"» (p. 165).

Oltre ogni scetticismo sull'efficacia di una rifondazione scenica che consenta il gioco di un soggetto di diritto al di là dell'individualità psicologica e che argini la totalizzazione del momento giudiziale del diritto, resta certo da prendere atto della problematizzazione di Garapon. Ma assunto il problema del «divenire delle forme e dei criteri del giudizio» (p. 209), è forte l'esigenza di mettere bene a fuoco il *divenire delle forze* che lo determinano. È anche da questo che dipende il futuro delle nostre procedure.